

# Confermata la proroga al 20 marzo per tutti i versamenti

Ieri l'Agencia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, anche sugli ulteriori differimenti

/ Massimo NEGRO

Con la pubblicazione del DL [18/2020](#) sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo, avvenuta solo nelle prime ore di ieri, è **confermato** il rinvio al 20 marzo, di tutti i versamenti fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo. Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che:

- svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con riferimento al periodo d'imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;
- sono ubicati in determinati territori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

L'[art. 60](#) del DL 18/2020 dispone infatti il differimento al **20 marzo 2020** dei versamenti: nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; in scadenza il 16 marzo 2020.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per **tutti i versamenti** fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo, nei confronti di **tutti** i soggetti. Rientrano quindi nella proroga, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Il successivo art. 61 prevede invece la sospensione:

- dal 2 marzo 2020 e fino al prossimo **30 aprile**, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli [artt. 23 e 24](#) del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
- dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio).

Si tratta quindi di una sospensione più ampia dal punto di vista **temporale**, rispetto alla proroga al 20 marzo, ma più limitata da un punto di vista oggettivo: non riguarda tutti i versamenti fiscali, ma solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l'IVA.

Inoltre, tale sospensione è applicabile solo ai soggetti espressamente previsti, che svolgono attività nei **settori** considerati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria e che sono riepilogati nella tabella in calce.

A tal riguardo si segnala che nella tarda serata di ieri

l'Agencia delle Entrate con la [ris. 12](#) ha diffuso, "a titolo indicativo", i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalla norma.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società **sportive**, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, si applica invece fino al 31 maggio 2020.

Ai sensi del successivo art. 62 del decreto "Cura Italia", analoga proroga, dal punto di vista dei versamenti interessati, è prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a **2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti "solari"). In tal caso:

- la sospensione riguarda solo il periodo dall'8 al 31 marzo 2020;

- vengono espressamente considerate anche le trattative relative all'addizionale regionale e comunale.

Pertanto, chi non svolge una delle predette attività e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, **non beneficia** di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto al rinvio generalizzato al 20 marzo.

Fanno tuttavia eccezione i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa:

- nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono tra l'8 il 31 marzo 2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;

- nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel Comune di Vo' nella Regione Veneto (prime "zone rosse"), che beneficiano della sospensione dei versamenti scadenti tra il 21 febbraio e il **31 marzo 2020** (DM [24 febbraio 2020](#), fatto espressamente salvo dall'[art. 62](#), comma 4 del DL 18/2020).

I versamenti sospesi sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per gli **enti sportivi** che beneficiano della sospensione fino al 31 maggio 2020, i versamenti sospesi devono invece essere effettuati entro il 30 giugno 2020, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2020.

**Soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile ex DL 18/2020**

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. <a href="#">323</a> , e centri per il benessere fisico
Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall' <a href="#">art. 5</a> comma 1 del DLgs. 117/2017